

Comportamento anomalo del lavoratore e responsabilità del datore

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 22824 del 28 Maggio 2015 , ha affermato che il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.

Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.

.....

La sentenza in commento ricorda che il comportamento avventato, disattento, imprudente o negligente posto in essere dal lavoratore nel contesto dell'attività lavorativa non esime il datore di lavoro da responsabilità.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui il Tribunale di Como aveva emesso una sentenza sfavorevole ad un datore di lavoro , colpevole del reato di lesioni colpose gravi , aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro , in relazione all'infortunio occorso ad un proprio lavoratore e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione , con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.

Secondo quanto accertato in primo grado, il giorno dell'incidente il datore di lavoro si era portato insieme al proprio dipendente in un'area industriale per effettuare la movimentazione di una voluminosa cisterna in esecuzione di appalto ad esso commesso.

L'addetto alla guida della motrice si era quindi posizionato con la parte posteriore di quest'ultima verso la cisterna in modo da permettere al braccio gru di avvicinarsi ad essa. Il lavoratore, al quale era stato ordinato di mettersi dietro la motrice al fine di

agganciare il pezzo da rimuovere al gancio del braccio gru, era intento a tale operazione quando improvvisamente il mezzo si era messo in moto, retrocedendo, e lo aveva travolto. Il lavoratore aveva precisato che ciò era avvenuto quando la catena era stata già agganciata alla cisterna ma non ancora al gancio della gru.

In conformità all'imputazione l'evento era ascritto all'imputato per aver omesso di adottare le dovute cautele al fine di minimizzare il rischio, in particolare per non aver utilizzato mezzi idonei, sia per quanto riguarda la capacità di carico, sia e soprattutto per quanto riguarda i presidi più specificamente antinfortunistici, quali segnali luminosi, stabilizzatore, verricello idoneo e per aver inoltre operato, in una situazione caratterizzata da rischi sia per l'utilizzo di un mezzo pesante, sia per il peso e lo scomodo posizionamento della cisterna, senza l'ausilio di un terzo operaio che desse idonee indicazioni ed istruzioni al fine di coordinare le operazioni.

La Corte di Appello, pronunciando sul gravame interposto dall'imputato, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva al medesimo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e rideterminava la pena in due mesi di reclusione, confermando per il resto la decisione di primo grado.

Il datore proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, in particolare censurando la decisione della Corte Territoriale per avere omesso di considerare il rilievo interruttivo del nesso causale attribuibile al comportamento del lavoratore, poiché incauto ed esorbitante dalle sue normali attribuzioni.

In aggiunta, lamentava l'omessa verifica della prevedibilità ed evitabilità dell'evento e dell'eventuale efficacia salvifica del c.d. comportamento alternativo lecito. Rilevava, in particolare, che per il veicolo utilizzato nell'occorrenza non era previsto alcuno specifico obbligo di legge di utilizzare il segnalatore acustico per la retromarcia, trattandosi di un autocarro e non già di un mezzo d'opera e osservava ancora che non avrebbero giovato a evitare l'evento i dispositivi della segnaletica richiamati in sentenza, ossia cartelli di cantiere, stabilizzatore, apposito argano, e che analogamente non era richiesta la presenza di un terzo operatore in quanto il mezzo doveva semplicemente essere collocato ad adeguata distanza dalla cisterna. Rimarcava infine che la dinamica dell'incidente era rimasta non chiarita.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961) - Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

Nelle motivazioni la Suprema Corte affermava che non poteva dubitarsi che la rilevata inadeguatezza dei mezzi e superficialità delle procedure operative adottate, in rapporto ad elementari esigenze di sicurezza, costituissero condotta omissiva colposa, ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro, con evidente efficacia causale rispetto all'evento, in particolare per la violazione degli obblighi imposti dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 626/94, a mente del quale *“il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre ai minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter”, in queste ultime in particolare prevedendosi l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere affinché “nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:*

- a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;*
- b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature” nonché l'obbligo di provvedere affinché “nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:*

- a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; (...)*
- c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;*
- d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori (...).”*

In rapporto a tali regole di comportamento, certamente pertinenti e da applicarsi per il particolare tipo di lavoro da eseguirsi nel caso concreto, i Giudici definivano senza mezzi termini eccentrico e del tutto inconducibile il rilievo per cui l'autocarro utilizzato non

dovesse essere obbligatoriamente munito di segnalatore acustico per la retromarcia, essendo evidente che quel che viene in rilievo non è l'astratto possesso o la circolazione in strada pubblica dell'autocarro ma il suo utilizzo per una lavorazione pericolosa per il quale esso si presentava inidoneo a soddisfare le misure organizzative prescritte per finalità di prevenzione.

Con riferimento all'efficacia interruttiva del nesso causale attribuibile alla condotta imprudente del lavoratore, la Corte Suprema ricordava inoltre che, secondo costante insegnamento, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.

I Giudici concludevano pertanto affermando che l'assenza di tali caratteri di eccezionalità e abnormità nel comportamento tenuto dal lavoratore era implicitamente ma univocamente affermata attraverso il rilievo, ragionevolmente ritenuto nella sentenza impugnata "dirimente" a riprova della responsabilità dell'imputato, secondo cui quest'ultimo "aveva personalmente indicato al lavoratore la posizione in cui doveva collocarsi, salvo poi scordarsi completamente di ciò e azionare la retromarcia incurante o dimentico della sua presenza".

Ne conseguiva da ciò il rigetto del ricorso.

In definitiva

Con questa sentenza i Giudici di legittimità affermano che, dato che le norme di prevenzione antinfortunistica sono tese a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, per escludere la responsabilità del datore o di chi ha l'obbligo di adottare le misure di

prevenzione , occorre che il comportamento anomalo del lavoratore , per assumere valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite.

Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'Informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)